



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

Il Rettore

D.R. n. 2576/2017 del 11.10.2017

VISTI

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e in particolare l'art. 30, comma 2;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la delibera del Senato Accademico n. 223/17 del 19.09.2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 336/17 del 26.09.2017;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.TO IL RETTORE



REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

Titolo I – Definizioni

Art. 1 – Definizioni

1.1 Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

1.2 Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende il Settore concorsuale, per MSC s'intende il Macrosettore concorsuale, di cui al Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159 e ss.mm.ii; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Titolo II – Procedure selettive e valutative di chiamata

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1 Il presente titolo disciplina le procedure selettive (ex art. 18 della Legge n. 240/2010) e le procedure valutative (ex art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010) per la chiamata di Professori di I e II fascia.

Art. 3 – Avvio delle procedure

3.1 L'avvio delle procedure è possibile nei limiti delle posizioni a tal fine effettivamente assegnate.

3.2 I Dipartimenti deliberano, entro 30 giorni dall'assegnazione (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre), per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione. È fatto divieto ai Dipartimenti di attivare procedure di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria. Gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura di chiamata e del bando di indizione della stessa. Nel caso di procedure per le quali è prevista la funzione assistenziale, la Giunta di Facoltà deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare inscindibilità delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza. Le delibere del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà sono inviate all'Area Risorse Umane ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett c), dello Statuto.

3.3 Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di I e II fascia possono essere a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le



modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore.

Art. 4 – Atti propedeutici all'emissione del Bando

4.1 Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di chiamata dei Professori di I fascia e dei Professori di I e II fascia per procedure di chiamata dei Professori di II fascia, propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

4.2 La proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) l'indicazione del Settore concorsuale o del Settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura;
- b) l'attività che il docente dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico nonché la sede;
il numero massimo di pubblicazioni selezionabili, con riferimento all'intera produzione scientifica, per la valutazione di merito in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 (G.U. 05.07.2016 n. 155) e successive modifiche e integrazioni;
- c) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione.

La proposta può, inoltre, prevedere, ove opportuno o necessario, l'accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera per i Settori scientifico-disciplinari di pertinenza, nonché lo svolgimento di una lezione per la verifica delle competenze didattiche che dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione. La prova didattica-lezione è obbligatoria per i candidati alla posizione di professore associato. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione coloro che siano chiamati per chiara fama e chiamata diretta, coloro che già ricoprono la posizione di professore di II fascia o di professore di I fascia presso altro Ateneo, i Ricercatori presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, nonché i professori di II fascia in servizio presso la Sapienza.

4.3 Nel caso di posti per l'area medica la proposta deve indicare anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra l'Università e la Regione Lazio; nel merito, è acquisita la delibera della Giunta di Facoltà.

Art. 5 – Bando: contenuti e pubblicità

5.1 Il Bando relativo alle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia è emanato con Decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Per le procedure selettive il relativo avviso è pubblicato sui siti web del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.



Il Bando contiene:

- I) i dati relativi alla/alle posizione/i per la/le quale/i è indetta la procedura concorsuale; il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; la fascia per la quale viene indetta la procedura; numero dei posti relativi ai SC e/o ai SSD specificati; le funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- II) i requisiti individuali di partecipazione e di selezione:
 - a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
 - b) il numero massimo (in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 07.06.2016 n. 120 e ss.mm.ii.) delle pubblicazioni, con riferimento all'intera produzione scientifica; l'arco temporale di riferimento per le pubblicazioni valutabili individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D (per i Settori non bibliometrici) del Decreto Ministeriale 07.06.2016, n. 120 (G.U. 05.07.2016 n. 155) e successive modifiche e integrazioni, fermo restando l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, pena esclusione dalla procedura;
- III) i criteri e modalità di selezione:
 - a) i criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi;
 - b) le prove che i candidati debbono sostenere;
- IV) la descrizione dell'attività didattica che il vincitore sarà chiamato a svolgere;

5.2 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal Bando.

5.3 Per le procedure in settori concorsuali classificati come bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

5.4 Per le procedure in settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero libri.



Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

6.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia bandite ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010:

- a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei SSD oggetto del procedimento ai sensi della Legge n. 210/1998; tale idoneità è equiparata all'ASN, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) studiosi in possesso dell'ASN per il Settore concorsuale, ovvero per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso MSC, SC o SSD;
- c) Professori in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SC per il quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

6.2 Hanno titolo a partecipare alle procedure valutative di chiamata di Professori di I e di II fascia, rispettivamente, i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università "La Sapienza" in possesso dell'ASN per il Settore concorsuale, ovvero per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori, e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.

6.3 Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

Art. 7 – Commissione

7.1 Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

7.2 Le Commissioni sono composte:

- 1) per le procedure selettive e valutative di chiamata di professori di I fascia da tre professori di I fascia.
- 2) per le procedure selettive e valutative di chiamata di professori di II fascia da due professori di I fascia e da un professore di II fascia, con l'esclusione dei professori non confermati;

7.3 Per le procedure valutative tutti i componenti la Commissione sono designati con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, da assumere entro 30



giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre), che dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

7.4 Per le procedure selettive i componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Il Dipartimento assume la delibera entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre.

7.5 La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di I fascia e dei Professori di I e di II fascia per procedure di II fascia, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane, ove per le procedure selettive saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

7.6 I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC.

Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera.

7.7 La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge. Il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari decorre: per le procedure selettive di chiamata di professori di I e di II fascia ex art. 18 della Legge n. 240/2010 dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale; per le procedure valutative di chiamata di professori di I e di II fascia ex art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

7.8 Per le procedure selettive di chiamata di professori di I e di II fascia è fatto



divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

7.9 La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

7.10 La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7.11 I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

7.12 La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.

Titolo III – Lavori delle Commissioni

Art. 8 – Procedure selettive e valutative di chiamata di professori di I e di II fascia ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010

- 8.1 La Commissione consegna agli uffici competenti una relazione contenente:
- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
 - breve valutazione collegiale del profilo;
 - valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi anche di indicatori bibliometrici autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad esempio numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente);
 - discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;



- valutazione comparativa e suoi esiti.
- Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:
- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
 - produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
 - altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
 - i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

Art. 9 – Approvazione degli atti concorsuali

9.1 Per le procedure selettive e valutative di chiamata a professore di I e II fascia, gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

9.2 Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti e lo scioglimento della Commissione.

Titolo IV – Chiamata da parte dei Dipartimenti

Art. 10 – Chiamata da parte del Dipartimento. Approvazione della chiamata

10.1 In esito alla procedura selettiva e/o valutativa il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

10.2 Prima della seduta di cui al comma 1 il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso.

10.3 La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è trasmessa direttamente all'Area Risorse Umane nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito il budget per la procedura al Dipartimento, o alla Facoltà, qualora il budget per la procedura sia stato ad essa attribuito. In quest'ultimo caso la Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare secondo quanto è stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal



Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10.4 Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Titolo V – Chiamate dirette e per chiara fama

Art. 11 – Procedura

11.1 Le possibilità di chiamate dirette o per chiara fama riguardano:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere al momento della chiamata;
- b) coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11.2 Di norma entro il mese di aprile, tenuto conto delle scadenze stabilite dal MIUR, i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

11.3 La proposta, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla attività assistenziale eventualmente prevista. La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

- curriculum;
- indicazione del ruolo e del SSD/SC per il quale il candidato viene proposto;
- la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, dei requisiti previsti per l'ASN ed il superamento delle cosiddette soglie ANVUR in relazione alla fascia di appartenenza;
- la tipologia di chiamata secondo l'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.



11.4 Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata, previa delibera del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e delle Facoltà, l'Amministrazione dispone un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (SC o SSD). Del suddetto avviso viene data pubblicità almeno sul sito web istituzionale della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.

11.5 Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

Titolo VI – Norme transitorie e finali

Art. 12 – Chiamata docenti in possesso di idoneità

12.1 Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di Professore di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240 (Legge n. 210/98) nel periodo di durata dell'idoneità stessa possono essere destinatari di chiamata, nei limiti delle risorse a tal fine deliberate.

12.2 Le suddette procedure possono essere disposte entro e non oltre il 31.12.2019, ai sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

12.3 Della procedura di chiamata è data pubblicità sul sito d'Ateneo.

Art. 13 Entrata in vigore del Regolamento

13.1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.